

Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli studenti della Toscana

Sommario

Preambolo

CAPO I Disposizioni Generali

Art.1 Oggetto

Art.2 Durata in carica

Art.3 Decadenza e dimissioni

Art.4 Prima seduta del Parlamento e presidenza provvisoria

CAPO II Ufficio di presidenza

Art.5 Composizione

Art.6 Elezioni del presidente

Art.7 Elezioni dei vicepresidenti e dei segretari

Art.8 Elezione degli ulteriori componenti dell'ufficio di presidenza

Art.9 Modalità di elezione

Art.10 Funzioni dell'ufficio di presidenza

Art.11 Funzioni del presidente

Art.12 Funzioni dei vicepresidenti

Art.13 Funzioni dei segretari

CAPO III Gruppi parlamentari provinciali

Art.14 Composizione dei gruppi parlamentari provinciali

Art.15 Organizzazione dei gruppi parlamentari provinciali

Art.16 Funzioni dei gruppi parlamentari provinciali

CAPO IV Commissioni

Art.17 Competenze delle commissioni

Art.18 Composizione delle commissioni

Art.19 Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni

Art.20 Funzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni

Art.21 Funzioni e organizzazione delle commissioni

Art.22 Piano di attività delle commissioni

Art.23 Convocazione delle commissioni

Art.24 Commissioni speciali

CAPO V Convocazione e organizzazione dei lavori del Parlamento

Art.25 Convocazione ordinaria del Parlamento

Art.26 Convocazione d'urgenza del Parlamento

Art.27 Sedute solenni

Art.28 Conferenza di programmazione dei lavori

Art.29 Ordine del giorno della seduta e sue variazioni

Art.30 Organizzazione delle sedute

CAPO VI Sedute del Parlamento

Art.31 Pubblicità delle sedute

Art.32 Processo verbale e resoconto

Art.33 Comunicazioni del presidente

Art.34 Comunicazione di assenza

Art.35 Facoltà di parlare

Art.36 Ordine in aula

Art.37 Durata degli interventi

- Art.38 Iscrizioni a parlare
- Art.39 Ordine degli interventi
- Art.40 Richiami del presidente
- Art.41 Validità delle deliberazioni
- Art.42 Numero legale e verifica
- Art.43 Mancanza del numero legale
- Art.44 Dichiarazioni di voto
- Art.45 Proclamazione del voto
- Art.46 Proteste sulle deliberazioni
- Art.47 Modi di votazione
- Art.48 Votazione per alzata di mano
- Art.49 Votazione per appello nominale
- Art.50 Votazione a scrutinio segreto
- Art.51 Annullamento e ripetizione delle votazioni

CAPO VII -Proposte del parlamento

- Art.52 Modalità di presentazione delle proposte

CAPO VIII -Revisione del disciplinare

- Art.53 Modifiche al disciplinare

CAPO IX - Norme finali

- Art.54 Disposizione transitoria

Allegato A – Assetto delle Commissioni e materie di competenza

PREAMBOLO

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34 (Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana)

Considerate le linee di indirizzo del Parlamento regionale degli studenti della Toscana per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione 24 Settembre 2015, n.75;

Considerato necessario definire in modo più puntuale aspetti e funzioni del Parlamento e dei suoi organi interni, anche in considerazione delle criticità emerse nel funzionamento dello stesso e delle prassi adottate e consolidate nell'ambito della attività parlamentare per far fronte alle criticità stesse e a dubbi interpretativi;

approva il presente disciplinare

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

Oggetto

1. Il presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 luglio 2011, n.34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana) disciplina le modalità di insediamento e di funzionamento del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, di seguito denominato Parlamento.

Art.2

Durata in carica

1. I componenti del Parlamento, di seguito denominati parlamentari, assumono, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della l.r. 34/2011, l'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del Parlamento e rimangono in carica per la durata del Parlamento stesso, salvo i casi di decadenza del mandato o di dimissioni.

Art.3

Decadenza e dimissioni

1. I casi di decadenza dalla carica di parlamentare sono dichiarati dall'ufficio di presidenza del Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 34/2011.
2. Le dimissioni dei parlamentari sono presentate con lettera autografa al presidente del Parlamento che le comunica al Parlamento, nella prima seduta utile, ai fini della loro presa d'atto.

Art.4

Prima seduta del Parlamento e presidenza provvisoria

1. La prima seduta del Parlamento si tiene entro il 30 novembre ed è convocata dal parlamentare più anziano d'età.
2. La presidenza è assunta provvisoriamente dal parlamentare più anziano di età e i due parlamentari più giovani svolgono le funzioni di segretari.
3. Costituito l'ufficio di presidenza provvisorio, il Parlamento procede, come suo primo atto, all'elezione del presidente e dei due vicepresidenti.

CAPO II

Ufficio di presidenza

Art.5

Composizione

1. L'ufficio di presidenza del Parlamento è composto dal presidente, da due vicepresidenti, due segretari e da ulteriori sei componenti, espressione delle circoscrizioni provinciali non rappresentate dagli altri componenti.
2. I vicepresidenti appartengono a due circoscrizioni provinciali differenti.
3. Non sono eleggibili nell'ufficio di presidenza i parlamentari nominati dalle consulte.
4. Le operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza si svolgono in aula in seduta pubblica.

Art.6**Elezioni del presidente**

1. Il presidente è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento; nel caso in cui al primo scrutinio nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano.

Art.7**Elezioni dei vicepresidenti e dei segretari**

1. I vicepresidenti sono eletti subito dopo il presidente, a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti o, nel caso di parità, i più anziani.
2. Nella votazione del secondo vicepresidente non possono essere candidati i componenti espressione della circoscrizione provinciale di appartenenza del primo.
3. I segretari sono eletti dopo i vicepresidenti con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art.8**Elezione degli ulteriori componenti dell'ufficio di presidenza**

1. L'elezione dei sei ulteriori componenti dell'ufficio di presidenza si svolge con le medesime modalità previste all'articolo 7.
2. Nel caso in cui sussista un accordo unanime tra tutti i parlamentari espressione di ciascuna circoscrizione provinciale sul nominativo del candidato da eleggere, vengono messe in votazione proposte di deliberazioni contenenti ciascuna il nominativo di un candidato per ogni circoscrizione provinciale.
3. La sussistenza del consenso di cui al comma 2 è verificata dal presidente prima di procedere alla votazione.

Art.9**Modalità di elezione**

1. Le modalità di elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza si applicano sia nel caso di rinnovo dell'intero organismo che di sostituzione di uno o più componenti.

Art.10**Funzioni dell'ufficio di presidenza**

1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal presidente del Parlamento; coadiuva il presidente nel garantire il rispetto del disciplinare, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti di ciascun parlamentare, nel curare il funzionamento delle commissioni e i rapporti con queste. L'ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal disciplinare, l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei parlamentari.
2. Le deliberazioni adottate dall'ufficio di presidenza sono comunicate al Parlamento e non sono, in nessun caso, oggetto di discussione.
3. L'ufficio di presidenza:

- a) predisporre il programma di attività della legislatura del Parlamento, da sottoporre all'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, ai fini dell'approvazione;
 - b) programmare le attività del Parlamento attraverso un calendario dei lavori a cadenza semestrale, che indica le date delle sedute e gli atti da trattare;
 - c) esamina ed approva i piani di attività delle commissioni, apportandovi eventualmente modifiche;
 - d) esamina ed autorizza le iniziative delle commissioni e dei gruppi parlamentari di provinciali;
 - e) verifica ed autorizza le missioni istituzionali dei parlamentari;
 - f) cura l'andamento dei lavori delle commissioni e dei gruppi parlamentari provinciali;
 - g) autorizza l'intervento o la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, associazioni ed esperti nelle commissioni e nei gruppi parlamentari provinciali;
 - h) delibera la decadenza della carica di parlamentare;
 - i) esamina e decide le questioni in materia di interpretazione del disciplinare e le altre questioni ad esso sottoposte dal presidente;
 - l) predisporre le modifiche al presente disciplinare e al disciplinare sulle modalità di elezione del Parlamento e le invia all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ai fini della loro approvazione;
 - m) esercita le altre attribuzioni previste dal presente disciplinare.
4. Alle sedute dell'ufficio di presidenza possono essere invitati a partecipare singoli parlamentari

Art.11

Funzioni del presidente

1. Il Presidente rappresenta il Parlamento, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento e l'osservanza del disciplinare, sulla base del quale: dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai segretari, stabilisce, sentiti gli altri componenti dell'ufficio di presidenza, l'ordine del giorno delle sedute nonché l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca, presiede l'ufficio di presidenza e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute;
 - b) cura le relazioni con le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
 - c) garantisce l'esercizio dei diritti dei parlamentari, assicurando il raccordo tra gli organi parlamentari;
 - d) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta d'insediamento;
 - e) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dal presente disciplinare.

Art.12

Funzioni dei vicepresidenti

1. I vicepresidenti coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento, su designazione di quest'ultimo.
2. In caso di mancata designazione, il presidente è sostituito dal vicepresidente più anziano.

Art.13

Funzioni dei segretari

1. I segretari:
 - a) sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute, tenendo conto dei parlamentari iscritti a parlare;
 - b) su richiesta del presidente, danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'assemblea;

- c) svolgono l'appello nominale all'inizio di ogni seduta e ogni volta risulta necessario; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute;
 - d) coadiuvano il presidente nell'assicurare il regolare andamento delle sedute del Parlamento.
2. In caso di assenza o impedimento di entrambi i segretari, il presidente può chiamare un altro parlamentare a svolgere le loro funzioni per la durata di una seduta.

CAPO III

Gruppi parlamentari provinciali

Art.14

Composizione dei gruppi parlamentari provinciali

1. Il gruppo parlamentare provinciale è composto da tutti i parlamentari eletti nella stessa circoscrizione provinciale.
2. Alle sedute del gruppo parlamentare provinciale possono essere invitati a partecipare i grandi elettori della circoscrizione provinciale di riferimento.

Art.15

Organizzazione dei gruppi parlamentari provinciali

1. Il gruppo parlamentare provinciale è convocato presso la sede istituzionale, in forma scritta, cinque giorni prima della seduta, dal componente dell'ufficio di presidenza espressione della circoscrizione provinciale di riferimento, il quale relaziona periodicamente sulle attività programmate e svolte dal Parlamento.
2. Il componente dell'ufficio di presidenza espressione della circoscrizione provinciale di riferimento stabilisce l'ordine del giorno della riunione, sentito il presidente del Parlamento.
3. Ciascun gruppo parlamentare provinciale elegge un segretario che redige il processo verbale di ciascuna seduta; in caso di necessità, qualsiasi componente del gruppo può svolgere tale funzione.
4. L'assenza dei parlamentari alle sedute dei gruppi parlamentari provinciali non comunicata nelle forme di cui all'articolo 35, comporta la decadenza della carica con le modalità previste dalla l.r. 34/2011.

Art.16

Funzioni dei gruppi di parlamentari provinciali

1. Il gruppo parlamentare provinciale:
 - a) promuove collaborazioni e incontri periodici con i rappresentanti degli studenti dei consigli d'istituto appartenenti alla circoscrizione provinciale di riferimento e della consulta provinciale;
 - b) presenta all'ufficio di presidenza, ai fini dell'approvazione, il programma delle iniziative e proposte da attuare durante l'anno all'interno della propria circoscrizione provinciale;
 - c) promuove collaborazioni con le istituzioni locali e provinciali;
 - d) raccoglie le istanze degli studenti del territorio e le sottopone all'ufficio di presidenza;
 - e) organizza e sviluppa iniziative ed eventi di promozione del Parlamento deliberati dall'ufficio di presidenza.

CAPO IV

Commissioni

Art.17

Competenze delle commissioni

1. Sono istituite le seguenti commissioni:
 - a) Prima Commissione - Affari istituzionali, informazione e comunicazione;
 - b) Seconda Commissione - Cultura, istruzione e formazione;
 - c) Terza Commissione - Sanità e politiche sociali;
 - d) Quarta Commissione - Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture.
2. Le materie di competenza delle commissioni sono previste nell'Allegato A del presente disciplinare.

Art.18

Composizione delle commissioni

1. Ogni parlamentare è assegnato da ciascun gruppo parlamentare provinciale ad una sola commissione; il numero dei componenti di ciascuna commissione deve garantire la rappresentanza omogenea di ognuna delle circoscrizioni provinciali.
2. Il presidente del Parlamento può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta. Il presidente del Parlamento comunica all'assemblea la composizione delle commissioni.
3. Qualora un parlamentare intenda modificare la propria appartenenza ad una commissione, ne informa ufficio di presidenza che decide l'ammissibilità della proposta.

Art.19

Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni

1. Il presidente del Parlamento convoca ciascuna commissione, che come primo atto elegge a scrutinio segreto, con maggioranza semplice il proprio ufficio di presidenza composto da un presidente, un vicepresidente e un segretario.
2. Se un componente dell'ufficio di presidenza si dimette o cessa dall'incarico si provvede alla sostituzione nella prima seduta utile con analoghe modalità.

Art.20

Funzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni

1. Il presidente della commissione la convoca, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con l'ufficio di presidenza comunicando a quest'ultimo gli atti, le iniziative e gli incontri della commissione, ai fini della loro approvazione.
2. Il presidente della commissione esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente disciplinare.
3. Il vicepresidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con lui nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione.
4. Il segretario redige il verbale delle sedute.

Art.21

Funzioni e organizzazione delle commissioni

1. Le commissioni svolgono funzioni istruttorie nei confronti del Parlamento per gli affari attinenti alle materie di competenza e in particolare:
 - a) possono esprimere osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale riguardanti il mondo giovanile e scolastico;
 - b) possono formulare proposte da presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale ed alla Giunta regionale sulle materie di competenza;
 - c) possono essere convocate per ascoltare e discutere comunicazioni del Consiglio regionale e della Giunta Regionale.
2. Le commissioni riferiscono periodicamente al Parlamento sulle attività svolte con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento del piano di attività.
3. Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 2 l.r. 34/2011, del supporto delle competenti strutture consiliari e possono consultare enti, organizzazioni, associazioni ed esperti nelle materie di competenza previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza.

Art.22

Piano di attività delle commissioni

1. Le commissioni predispongono un piano, semestrale, delle attività che intendono svolgere.
2. Il piano è inviato, ai fini dell'approvazione, all'ufficio di presidenza che può apportarvi modifiche e, per conoscenza, a tutti i parlamentari.

Art.23

Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate, in prima seduta, dal presidente del Parlamento entro trenta giorni dalla seduta di insediamento di quest'ultimo.
2. Le commissioni sono convocate, sentito il presidente del Parlamento, dai rispettivi presidenti almeno cinque giorni prima della data della seduta, con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i componenti della commissione e, per conoscenza, ai componenti dell'ufficio di presidenza.
3. Le commissioni si riuniscono in giorni fissi prestabiliti dall'ufficio di presidenza. Le riunioni si tengono nella sede del Consiglio Regionale. L'ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento della seduta in altre località della Regione.
4. Salvo autorizzazione espressa del presidente del Parlamento, le commissioni non possono riunirsi in concomitanza con la seduta del Parlamento.

Art.24

Commissioni speciali

1. All'inizio di ciascuna legislatura, e qualora se ne ravvisi la necessità, il Parlamento può istituire commissioni speciali su questioni relative alle materie di propria competenza, della durata indicata dall'ufficio di presidenza.
2. Le commissioni speciali eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un segretario.
3. Le commissioni speciali redigono il piano delle loro attività, approvato dall'ufficio di presidenza del Parlamento.

CAPO V

Convocazione e organizzazione dei lavori del Parlamento

Art.25

Convocazione ordinaria del Parlamento

1. La convocazione del Parlamento è effettuata dal presidente con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i parlamentari almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 26

Convocazione d'urgenza del Parlamento

1. Il Parlamento è convocato d'urgenza su iniziativa del presidente, sentito l'ufficio di presidenza, o di un quinto dei parlamentari che lo richiedano in forma scritta alla presidenza.

Art. 27

Sedute solenni

1. Il Parlamento è convocato in seduta solenne per eventi di carattere istituzionale di particolare rilievo.
2. L'ordine del giorno di tali sedute non prevede l'adozione di atti deliberativi.
3. In occasione di sedute solenni, qualora l'ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.

Art. 28

Conferenza di programmazione dei lavori

1. La conferenza di programmazione è l'organo di consulenza dell'ufficio di presidenza per la pianificazione delle attività del Parlamento ed è costituita dall'ufficio di presidenza del parlamento integrato dai presidenti delle commissioni.
2. Il presidente del Parlamento, tenuto conto delle indicazioni dei presidenti delle commissioni e dei componenti dell'ufficio di presidenza, predispone una proposta di calendario delle attività che è sottoposta alla conferenza di programmazione dei lavori.
3. Le variazioni del calendario dei lavori, conseguenti a sopravvenute esigenze di urgenza o di organizzazione, sono decise dall'ufficio di presidenza e comunicate alla conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 29

Ordine del giorno della seduta e sue variazioni

1. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal presidente, sentita la conferenza di programmazione dei lavori.
2. L'ordine del giorno indica gli affari da discutere e l'ordine di trattazione degli stessi.
3. Variazioni dell'ordine del giorno possono essere proposte dal presidente e da ciascun parlamentare; sulla richiesta di variazione delibera il Parlamento.

Art.30

Organizzazione delle sedute

1. Il Parlamento si riunisce, di norma, presso la sede del Consiglio regionale. Nell'aula, i posti sono assegnati ai parlamentari per circoscrizioni provinciali di appartenenza. Al banco della presidenza ha posto il personale della struttura del Consiglio regionale incaricato dell'assistenza alla presidenza e ai lavori del Parlamento.
2. Una parte dell'aula è destinata ai rappresentanti della stampa.
3. La parte dell'aula destinata al pubblico è separata da quella del Parlamento.

4. Il Parlamento può riunirsi fuori dalla propria sede per decisione dell'ufficio di presidenza o quando lo deliberi la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

CAPO VI

Sedute del Parlamento

Art. 31

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Parlamento sono pubbliche.
2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Parlamento deve tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro si riferisca alle opinioni espresse dai parlamentari o alle decisioni adottate dal Parlamento.
3. Il presidente può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera alle prescrizioni di comportamento.
4. L'ufficio di presidenza regola ulteriori ed eventuali forme di pubblicità delle sedute.

Art. 32

Processo verbale e resoconto

1. Il segretario incaricato redige il processo verbale di ogni seduta, indicando gli atti trattati, le votazioni e, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Il processo verbale della seduta deve essere letto e approvato, in mancanza di osservazioni, all'inizio della seduta successiva.
3. I processi verbali, relativi alla seduta conclusiva della legislatura, sono approvati dall'ufficio di presidenza.

Art. 33

Comunicazioni del presidente

1. Dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'ordine dei lavori, il presidente procede a comunicare al Parlamento le decisioni e informazioni che debbono essere portate a conoscenza dell'assemblea; rivolge inoltre messaggi celebrativi, di cordoglio e di commemorazione.

Art. 34

Comunicazione di assenza

1. I parlamentari partecipano a tutte le sedute e iniziative del Parlamento. I parlamentari comunicano, preventivamente, in via telematica la propria assenza al presidente, che, all'inizio di ogni seduta, ne da comunicazione all'assemblea. La comunicazione deve pervenire almeno quarantotto ore prima della convocazione della seduta, salvo casi straordinari.
2. Tali modalità sono seguite per tutti gli altri impegni per i quali il parlamentare riceve convocazione.
3. L'ufficio di presidenza delibera in ordine alla giustificazione dei motivi di assenza.

Art. 35

Facoltà di parlare

1. Durante le sedute consiliari la parola spetta, esclusivamente, ai parlamentari e ai consiglieri regionali della Toscana.

Art. 36

Ordine in aula

1. Il presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Il presidente richiama il parlamentare che turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
3. Qualora il parlamentare richiamato persista nel suo comportamento, il presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il parlamentare si rifiuta di ottemperare all'invito del presidente di lasciare l'aula, il presidente sospende la seduta e dà ai segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
4. Il parlamentare colpito da una o più delle precedenti sanzioni può fornire spiegazioni all'ufficio di presidenza che, in seguito a tali spiegazioni, può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca della sanzione.
5. Qualora si verificano disordini in aula e risultino vani i richiami del presidente, questi abbandona la presidenza e la seduta è sospesa fino a quando il presidente non riprende il proprio posto; se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il presidente può di nuovo sospenderla.
6. Nel caso la seduta sia tolta, il presidente ne dispone la sua riconvocazione.

Art. 37

Durata degli interventi

1. Salvo contingentamento dei tempi, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
2. Il parlamentare che riassume oralmente un più ampio intervento scritto può richiedere che il testo integrale sia allegato al processo verbale.
3. Il parlamentare, che ne faccia richiesta alla presidenza, interviene sulle dichiarazioni di voto per la durata massima di cinque minuti.

Art. 38

Iscrizioni a parlare

1. I parlamentari si iscrivono a parlare presso la presidenza, di norma, prima dell'inizio della discussione di ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. Le mozioni e i documenti che il parlamentare intende sottoporre all'aula, sono presentati all'ufficio di presidenza almeno trentasei ore prima della seduta.
3. I parlamentari possono presentare, prima dell'inizio della seduta, dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Parlamento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno previa autorizzazione del presidente.

Art. 39

Ordine degli interventi

1. Il presidente concede la parola ai componenti dell'assemblea.
2. Il parlamentare svolge l'intervento in piedi dal posto loro assegnato.

3. Il parlamentare, assente dall'aula al momento del suo turno ad intervenire, decade dalla facoltà di parlare.
4. I parlamentari possono scambiare tra loro l'ordine d'iscrizione a parlare, dandone comunicazione al presidente.

Art. 40

Richiami del presidente

1. Qualora un parlamentare ecceda la durata stabilita per gli interventi, il presidente, dopo un invito a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento.

Art. 41

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Parlamento sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza assoluta dei parlamentari.
2. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei parlamentari che partecipano alla votazione, esclusi gli astenuti, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
3. Partecipano al voto i parlamentari che abbiano espresso voto favorevole o contrario.
4. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; se il numero dei voti favorevoli è pari alla somma dei contrari, la proposta si intende non approvata.

Art. 42

Numero legale e verifica

1. Si presume che il Parlamento sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di una votazione il presidente o i componenti dell'ufficio di presidenza possono richiedere la verifica del numero legale.
2. Il presidente dispone la verifica e incarica un segretario di effettuarla.

Art. 43

Mancanza del numero legale

1. Se il Parlamento non è in numero legale, il presidente può sospendere la seduta e rinviarla, oppure scioglierla.
2. La seduta è, comunque, tolta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale.

Art. 44

Dichiarazioni di voto

1. Il parlamentare, prima di ogni votazione, può dichiarare il proprio voto, favorevole, contrario o di astensione, esponendone i motivi.
2. Iniziata la votazione, la dichiarazione di voto non è consentita.

Art. 45

Proclamazione del voto

1. Il presidente proclama il risultato della votazione con le formule «Il Parlamento approva» o «Il Parlamento non approva».

Art. 46

Proteste sulle deliberazioni

1. Sono vietate le proteste sulle deliberazioni del Parlamento; se effettuate, non sono riportate nel processo verbale della seduta.

Art. 47

Modi di votazione

1. Il Parlamento vota a scrutinio palese.
2. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
3. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del presidente, le votazioni comportino un giudizio sulle persone. Prima di procedere alle votazioni il presidente chiarisce l'oggetto e il significato del voto.

Art. 48

Votazione per alzata di mano

1. Il Parlamento vota ordinariamente per alzata di mano.
2. Il presidente, dopo la proclamazione di voto può su richiesta, disporre la controprova, vietando l'accesso e l'uscita dall'aula.

Art. 49

Votazione per appello nominale

1. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta dei due quinti dei parlamentari. Il presidente autorizza i segretari all'appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l'elenco, si procede a un nuovo appello dei parlamentari che non hanno risposto al precedente.
3. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei parlamentari votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il presidente proclama quindi l'esito della votazione.
4. L'elenco resta a disposizione dei parlamentari sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale.

Art. 50

Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto sono espletate mediante l'espressione su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal presidente.
2. I parlamentari, dopo aver espresso il proprio voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell'apposita urna.
3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei parlamentari che non hanno risposto al precedente.
4. I segretari, una volta terminato l'appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnando al presidente l'elenco dei parlamentari presenti, di quelli votanti e gli comunicano l'esito della votazione.

5. Il presidente proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 51

Annullamento e ripetizione delle votazioni

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, procedendo nel caso alla votazione per appello nominale.

CAPO VII

Proposte del Parlamento

Art. 52

Modalità di presentazione delle proposte

1. La presentazione, da parte dei singoli parlamentari, delle proposte di cui all'articolo 3 comma 1 della l.r. 34/2011 avviene mediante il loro invio all'ufficio di presidenza del Parlamento che le può modificare ed integrare.
2. Le proposte, a cui sono eventualmente allegati atti di documentazione, vengono inviate al Parlamento ai fini della loro approvazione.
3. Le proposte approvate dal Parlamento vengono comunicate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale.

CAPO VIII

Revisione del disciplinare

Art. 53

Modifiche al disciplinare

1. L'ufficio di presidenza predispone le modifiche al presente disciplinare, anche su iniziativa dei singoli parlamentari, e le comunica, ai fini della loro approvazione, all'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.

CAPO IX

Norme finali

Art. 54

Disposizione transitoria

1. Il presidente, i componenti dell'ufficio di presidenza e i parlamentari in carica alla data di entrata in vigore del presente disciplinare vi permangono fino alla scadenza del rispettivo mandato

Allegato A – Assetto delle Commissioni e materie di competenza

PRIMA COMMISSIONE - Affari Istituzionali, informazione e comunicazione

Rapporti con le Scuole
Ufficio Stampa del Parlamento
Consigli Provinciali degli Studenti
Eventi di promozione del Parlamento
Comunicazione del Parlamento

SECONDA COMMISSIONE - Cultura, istruzione e formazione

Politiche del lavoro e dell'occupazione
Diritto allo studio e istruzione
Ricerca e università
Formazione e orientamento professionale
Relazioni tra scuola e lavoro
Beni e attività culturali

TERZA COMMISSIONE - Sanità e politiche sociali

Sport
Emigrazione ed immigrazione
Attività di prevenzione
Politiche sociali e del terzo settore
Disabilità psicofisiche
Tutela della Salute

QUARTA COMMISSIONE - Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture

Edilizia scolastica
Trasporti
Risparmio Energetico
Beni paesaggistici e ambientali
Governo del territorio